SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1204-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SANTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile 1978
(V. *Stampato n.* **1620**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Lavori Pubblici

e col Ministro del Commercio con l'Estero

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 maggio 1978

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) riguardante l'Istituto europeo di ricerche spaziali, con Allegati I e II, Scambio di Note e una Nota italiana, firmato a Roma il 23 giugno 1970

Comunicata alla Presidenza il 18 luglio 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1204, che il Senato esamina in seconda lettura essendo stato già discusso ed approvato dalla Camera dei deputati il 7 luglio 1977, ha per oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo del 23 luglio 1970, tra l'Italia e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali « ESRO ».

Questa organizzazione è rimasta l'unica operante nel settore dopo che si sono conclusi i complessi negoziati per la sua ristrutturazione consacrati nella Convenzione del 30 maggio 1975, istitutiva dell'Agenzia spaziale europea, per la quale mancano ancora alcune ratifiche.

Con l'Accordo si dispongono le condizioni giuridiche e materiali per la creazione e il funzionamento di un Istituto che prende il nome di Istituto di ricerche spaziali ed avrà sede in Frascati su di un'area messa a disposizione dall'Italia, alla quale ne resta la proprietà, garantita giuridicamente da un fitto simbolico; la durata dell'Accordo è prevista per venti anni con la possibilità di proroga concordata.

Mentre gli oneri per la creazione ed il funzionamento sono a carico dell'Organizzazione, l'Italia deve provvedere alla realizzazione delle infrastrutture secondo gli allegati, e deve garantire le condizioni giuridiche e di fatto per la attività dell'Istituto e la sua eventuale espansione nei limiti previsti.

Sul piano della responsabilità sia a livello internazionale che interno è disposto che queste facciano carico all'Istituto con i relativi eventuali oneri di indennizzo.

Per il contenzioso l'Accordo prevede l'obbligo di ricorso ad un tribunale arbitrale, dopo che saranno inutilmente esperiti tentativi di definizione tra le parti.

Alla Organizzazione e quindi all'Istituto sono riconosciuti esenzioni e privilegi speciali. Riguardo a questi va sottolineato che in sede parlamentare sono emerse perplessità già, in generale, da alcuni anni; nel caso specifico, la Commissione Affari costituzionali nel suo parere chiede che venga modificato il titolo V dell'Accordo, in modo che « privilegi e immunità non siano estesi — in armonia con il numero 2 dell'articolo 6 dell'Accordo di sede fra il Governo e la Repubblica italiana ed il centro internazionale di calcolo, di cui al disegno di legge 1203 — al personale dell'ESRO di nazionalità italiana o residente in Italia ».

Su questo parere fu sospesa la discussione nella seduta precedente.

La Commissione Affari esteri ha ritenuto che l'Accordo non si discosti dai consueti accordi di sede in campo internazionale: i problemi sollevati vanno quindi visti in un ambito più generale, di cui il Governo dovrà farsi carico, sia in analoghi futuri accordi, sia in sede di eventuale revisione del presente, in ordine al quale — va ricordato — la materia è regolata bilateralmente dal protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea firmato a Parigi il 31 ottobre 1963 ed approvato con legge 12 dicembre 1967, n. 1313.

Per quanto riguarda l'onere finanziario, l'articolo 3 del disegno di legge dispone che questo sia a carico del Consiglio nazionale delle ricerche.

Sulla base degli elementi che brevemente sono stati ricordati la Commissione Affari esteri propone che il presente disegno di legge di ratifica dell'Accordo tra l'Italia e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali sia approvata anche da questo ramo del Parlamento.

SANTI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

31 maggio 1978

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di essere favorevole all'ulteriore *iter* del provvedimento a condizione che venga modificato il titolo V dell'Accordo, in modo che privilegi ed immunità non siano estesi — in armonia con il n. 2 dell'articolo 6 dell'Accordo di sede fra il Governo della Repubblica italiana ed il Centro internazionale di calcolo, di cui al disegno di legge n. 1203 — al personale dell'ESRO di nazionalità italiana o residente in Italia.

BRANCA

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

14 giugno 1978

La Commissione Programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

CAROLLO

(*Scade il 31 dicembre 1978*)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra la Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) riguardante l'Istituto europeo di ricerche spaziali, con Allegati I e II, Scambio di Note e una Nota italiana, firmato a Roma il 23 giugno 1970.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 27 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Le spese derivanti dall'attuazione dell'Accordo di cui al precedente articolo 1 ed elencate nell'Allegato II dell'Accordo stesso, faranno carico al Consiglio nazionale delle ricerche nell'ambito delle proprie disponibilità per l'esercizio finanziario 1977.